

STATUTO DELLA
FONDAZIONE MUSEO CARNICO DELLE ARTI POPOLARI "MICHELE GORTANI"

PREMESSA

La Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari "Michele Gortani" con le sue collezioni, con la Biblioteca Gortani pure di sua proprietà, e i suoi archivi storici, testimonia la vita delle comunità della Carnia e la loro storia, sia per la cultura materiale, che coniuga tecnologia e senso del bello (le Arti, nel senso più ampio del termine) che nell'ambito etnografico-antropologico (le Tradizioni, in senso altrettanto ampio), per un periodo che va dal XVIII all'inizio del XX secolo, seppure il XVIII secolo sia quello maggiormente rappresentato.

Le collezioni sono il frutto del lavoro di ricognizione sul territorio condotto dalla fine della 1^a Guerra Mondiale agli anni '60 da Michele Gortani, intellettuale, scienziato, e politico della Carnia.

Le testimonianze raccolte sono esposte su tre piani nello spazioso Palazzo Campeis a Tolmezzo in parte attraverso la ricostruzione di ambienti, in parte in vetrine a tema, secondo un percorso studiato dallo stesso Fondatore negli anni '60 e variato per poche sezioni.

La ricchezza, qualità, varietà e organicità delle sue raccolte rendono questo Museo etnografico, il più importante della Regione Friuli Venezia Giulia, o per lo meno della sua montagna, e uno dei più importanti dell'intero arco alpino.

L' organicità è una sua caratteristica peculiare dovuta, in particolare, all'omogeneità geografica di provenienza delle collezioni, e alla regia unitaria che fu a monte della raccolta.

La necessità di modificare lo Statuto originario, nel rispetto dei suoi principi fondamentali, è sorta in un momento in cui la stessa Fondazione sente l'esigenza di un sostanziale rinnovamento sia nella propria organizzazione interna, sia nelle modalità espositive delle collezioni museali non più rispondenti alle esigenze di una società profondamente mutata, sia ancora nel senso di una diversa apertura nei confronti del territorio.

Altrettanto sentita è l'esigenza di liberare le potenzialità di questa istituzione e fondare un rapporto dinamico con le realtà museali affini del territorio, della Regione, e dell'intero arco alpino sulla base di progettualità condivise.

La riformulazione dello Statuto ha cercato di dare voce a queste istanze guardando al Museo Carnico come al presidio culturale della montagna friulana.

Art. 1 – Istituzione

1. È istituita, con sede a Tolmezzo, per atto in data il 29.7.1963, n. 9424 di repertorio e 4483 di raccolta a rogito del Notaio Pietro Moro di Tolmezzo la Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari di Tolmezzo "Michele Gortani, di seguito nominata "Fondazione".
2. L'istituzione, eretta in Ente morale con Decreto del Prefetto della Provincia di Udine del 29.9.1970, n. 12131/AA.GG., è regolata dalle disposizioni del presente Statuto ed è sottoposta alla vigilanza delle autorità designate dalla Legge.
3. La Fondazione è costituita da: Comune di Tolmezzo, UTI della Carnia o ente comprensoriale che dovesse subentrarle, Consorzio dei Comuni del BIM del Tagliamento in provincia di Udine e Pordenone o l'Ente che dovesse subentrargli, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Società Filologica Friulana, di seguito denominati Enti componenti la Fondazione.

Art. 2 - Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dalla porzione del palazzo "Campeis" sito in Tolmezzo, Piazza Garibaldi n. 2, oggetto della donazione effettuata dal Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Tagliamento in Provincia di Udine per atto 29.7.1963, n. 9423 di repertorio e 4482 di raccolta a rogito del Notaio Pietro Moro, di Tolmezzo, e nell'atto stesso specificata;
- b) dalla raccolta di oggetti d'arte popolare carnica, donata dal Sen. Prof. Michele Gortani con atto 18.8.1962, n. 8011 di repertorio e 3773 di raccolta, sempre a rogito del Notaio Moro;
- c) dalla casa "Gortani", sita in Tolmezzo al n. 6 di Via Renato del Din, pervenuta all'Ente per lascito della signora Maria Gentile Mencucci, vedova Gortani, come da testamento pubblico dd. 8.4.1966 e destinata dalla stessa a Biblioteca civica;
- d) dalla biblioteca del Sen. Michele Gortani, pervenuta alla Fondazione con l'atto medesimo;
- e) dagli altri beni acquistati dall'ente o allo stesso pervenuti per lascito o donazione le cui caratteristiche siano assimilabili al patrimonio museale, previa opportuna valutazione da parte degli organi scientifici della Fondazione.

Art. 3 - Finalità della Fondazione

1. La Fondazione persegue le seguenti finalità:

- a) raccogliere, conservare, esporre al pubblico e, ove ritenuto opportuno, ampliare le collezioni del Museo Carnico di carattere etnoantropologico, storico e artistico, come sancito nel codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, provenienti dal territorio della Carnia secondo apposito regolamento svolgendo anche attività di ricerca scientifica nei settori sopraelencati e sul patrimonio posseduto;
- b) conservare, potenziare e aprire al pubblico nella casa "Gortani" la Biblioteca di conservazione e gli annessi archivi, secondo apposito regolamento;
- c) provvedere alla tenuta ed all'aggiornamento dell'inventario dei beni in dotazione;
- d) adottare iniziative di promozione culturale e di educazione permanente, provvedendo all'organizzazione di mostre, curando pubblicazioni sia specialistiche che didattiche, diffondendo la conoscenza dei beni culturali ed ambientali del territorio e promuovendone la difesa e lo studio;
- e) garantire la fruizione pubblica del patrimonio;
- f) sostenere la partecipazione dei volontari all'attività del museo e favorire l'accessibilità di tutte le categorie di cittadini;
- g) sviluppare attività di formazione, azioni di educazione e di apprendimento anche mediante la ricerca nel settore educativo-pedagogico;
- h) promuovere la consapevolezza sul patrimonio culturale e ambientale e favorire l'impegno per la sua conservazione;
- i) sostenere la conoscenza della cultura materiale e del suo ruolo nella società e nella storia;
- l) operare in sinergia con altre istituzioni museali del Friuli Venezia Giulia, in particolare con quelle di carattere etnografico, a partire dalla rete museale della Carnia;
- m) operare in sinergia con istituzioni museali dell'arco alpino di carattere affine, a livello nazionale e sovranazionale, in un'ottica di sistema.

2. Le finalità della Fondazione sono perseguite mediante:

- a) l'esposizione permanente dei beni e l'organizzazione di mostre, manifestazioni e attività didattiche;

- b) lo studio, la ricerca e lo scambio di conoscenze e di materiali, in tutti i settori descritti al comma 1 del presente articolo;
- c) le pubblicazioni e le attività connesse alla commercializzazione riferita al settore dell'editoria e degli audiovisivi;
- d) la collaborazione con le altre istituzioni culturali del territorio;
- e) la istituzione di premi o borse di studio;
- f) l'erogazione di corsi di formazione;
- g) la produzione di spettacoli dal vivo.

3. La Fondazione, orientata al conseguimento di margini ottimali di efficienza gestionale e di economicità, svolge la sua attività nella trasparenza, nel pluralismo, nell'autonomia e nell'imparzialità dell'attività scientifica e culturale.

4. La Fondazione si dota di un codice etico che esplicita i valori su cui si basa la sua azione.

Art. 4 – Strumenti finanziari

1. Le fonti di finanziamento dell'attività della Fondazione sono costituite:

- a) dai redditi e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- b) dal concorso economico degli Enti componenti la Fondazione;
- c) dai finanziamenti ottenuti sulla normativa di settore provinciali, regionali, nazionali o comunitari, nonché dall'accesso a fondi e dalla partecipazione a bandi;
- d) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, legati ed erogazioni in genere di altri soggetti pubblici e privati non espressamente destinati ad accrescere il patrimonio della Fondazione;
- e) dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni debitamente autorizzate a norma di legge per compiere interventi relativi a beni che rientrano nel patrimonio.

2. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione.

Art. 5 - Modalità di conseguimento degli scopi

1. La Fondazione potrà svolgere ogni operazione ritenuta necessaria e utile o comunque opportuna per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 3 e quindi, nei limiti consentiti dalla legge, ogni attività economica, che sia ritenuta utile al perseguimento dei propri scopi.

2. La carica di amministratore in seno agli organi della Fondazione è gratuita, fatta eccezione per il revisore dei conti e salvo la corresponsione di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

4. La Fondazione svolge le proprie attività ispirandosi ai seguenti principi:

- a) distinzione fra le funzioni di indirizzo e controllo e le prerogative che appartengono alla autonomia scientifica e gestionale;
- b) conseguimento di equilibri di bilancio annuali e pluriennali;
- c) trasparenza nelle procedure di selezione del personale e di ogni altro tipo di collaborazione.

5. La Fondazione promuove la collaborazione con il sistema museale della Carnia ai fini di una programmazione comune che valorizzi anche le realtà museali del territorio in un'ottica di economia e efficacia.

Art. 6 - Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione: l'assemblea, il consiglio di amministrazione, il presidente e il revisore dei conti.
2. Non possono fare parte degli organi coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19/03/1990 n. 55, lettere a), b), c), d), e), f).
3. I componenti degli organi della Fondazione decadono di diritto dalla nomina nella seguente ipotesi:
 - a) perdita dei requisiti per la partecipazione all'organo;
 - b) mancata partecipazione a tre sedute consecutive dell'organo del quale fanno parte, senza giustificazione.
4. La decadenza è pronunciata dall'organo di cui il componente fa parte non appena esso abbia notizia che ricorrono le condizioni che la rendono necessaria.

Art. 7 - Assemblea

1. L'assemblea è costituita dai legali rappresentanti degli enti indicati dall'articolo 1.
2. L'assemblea si raduna almeno due volte l'anno.
3. L'assemblea è convocata dal presidente della Fondazione, ovvero su richiesta del consiglio di amministrazione, ovvero su richiesta di almeno un quarto dei suoi componenti. L'assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno il 50% più uno dei suoi membri.
4. I componenti del consiglio di amministrazione possono partecipare senza diritto di voto all'assemblea.
5. L'assemblea ratifica i regolamenti trasmessi dal consiglio di amministrazione.
6. L'assemblea:
 - a) approva il programma annuale e triennale di attività, il bilancio annuale e triennale preventivo ed il bilancio consuntivo trasmessi dal consiglio di amministrazione;
 - b) fissa, con voto unanime, su proposta del consiglio di amministrazione e secondo una proiezione pluriennale, i criteri per determinare l'ammontare della quota annuale di versamento al fondo di gestione dovuta dagli Enti componenti la Fondazione;
 - c) delibera le modifiche dello statuto, con la presenza e con il voto favorevole di almeno i due terzi dei suoi componenti;
 - d) delibera lo scioglimento della Fondazione, con la presenza e con il voto unanime dei suoi componenti;
 - e) nomina il revisore dei conti e ne determina il compenso;
 - f) nomina il commissario nel caso previsto dall'articolo 8, comma 5.
7. L'assemblea può altresì formulare proposte al consiglio di amministrazione in materia di attività della Fondazione.
8. L'assemblea, inoltre, vigila sul rispetto dei valori e dei principi ispiratori dell'attività della Fondazione.
9. L'assemblea viene convocata a mezzo di lettera raccomandata A/R o messaggio di posta elettronica certificata al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato alla Fondazione, con un preavviso di almeno giorni otto.

10. L'assemblea si considera regolarmente tenuta, anche in assenza di formale convocazione, quando ad essa partecipano tutti i soci, tutti gli amministratori e, se istituito, il revisore dei conti.

11. L'assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati telematicamente, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione dell'assemblea si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 8 - Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è l'organo di gestione della Fondazione e i suoi componenti durano in carica per 5 anni e sono rinnovabili.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da 5 membri, in possesso di adeguata preparazione, conoscenza del territorio e esperienza nelle materie attinenti alla funzione in rappresentanza degli Enti componenti la Fondazione.

3. Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri con avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora della riunione. Il consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Esso delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

4. Il verbale delle riunioni e delle decisioni assunte è sottoscritto dal presidente e dal direttore che funge anche da segretario verbalizzante. In caso di assenza, impedimento o vacanza del direttore la funzione di segretario verbalizzante è assunta da uno dei consiglieri di amministrazione.

5. In caso di dimissioni del consiglio di amministrazione nella sua maggioranza viene nominato un commissario per espletare le funzioni di normale amministrazione, fino alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

6. Il Consiglio di Amministrazione potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, collegati telematicamente, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo ove si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione.

Art. 9 - Attribuzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:

a) riceve e verifica il bilancio preventivo annuale e triennale e quello consuntivo, predisposto dal direttore e li trasmette all'assemblea;

b) riceve il programma annuale e triennale d'attività, predisposto dal direttore, acquisisce il parere del comitato scientifico e lo trasmette all'assemblea;

c) approva gli accordi di collaborazione con enti pubblici o privati per il raggiungimento delle finalità statutarie;

d) nomina nel suo seno, su proposta del presidente, il vicepresidente;

e) nomina il direttore della Fondazione e ne determina il compenso;

f) provvede all'organizzazione del personale e degli uffici;

- g) provvede alle altre nomine di competenza della Fondazione;
- h) approva i regolamenti necessari per l'organizzazione e il funzionamento della Fondazione su proposta del direttore;
- i) delibera l'accettazione dei contributi, delle donazioni e dei lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;
- l) propone all'assemblea le modifiche statutarie;
- m) tiene conto nella propria programmazione degli atti di indirizzo approvati dagli Enti componenti la Fondazione e comunicati per il tramite dell'assemblea;
- n) adotta il codice etico della Fondazione.

Art. 10 - Presidente

1. Il presidente è il legale rappresentante della Fondazione.
2. Assume la carica di presidente il componente del consiglio di amministrazione eletto a maggioranza dai membri del consiglio.
3. Il presidente, in caso di sua assenza o impedimento, viene sostituito dal vicepresidente.
4. Il presidente:
 - a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
 - b) stipula ogni accordo e convenzione di esercizio con enti pubblici che si rendano necessari per la gestione della Fondazione;
 - c) cura l'osservanza delle norme contenute nel presente statuto;
 - d) vigila sul buon andamento della Fondazione
 - e) svolge le funzioni di direttore in caso di assenza, impedimento o vacanza del direttore medesimo.

Art. 11 - Direttore

1. L'incarico di direttore è conferito dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, previa selezione fra soggetti in possesso di specifici, adeguati e riconoscibili requisiti (preventivamente stabiliti dal consiglio di amministrazione secondo ragionevoli principi) e con contratto a termine di durata quinquennale. La sussistenza dei requisiti deve essere dettagliatamente indicata nel provvedimento di conferimento dell'incarico, che è rinnovabile.
2. Il direttore, in caso di sua assenza, impedimento o vacanza, viene sostituito dal presidente del consiglio di amministrazione.
3. Il direttore:
 - a) è responsabile della gestione delle collezioni museali;
 - b) è responsabile operativo dell'attività della Fondazione;
 - c) cura l'attuazione delle delibere dell'assemblea e del consiglio di amministrazione, dei programmi annuali e pluriennali di attività e degli indirizzi amministrativi e gestionali stabiliti dal consiglio di amministrazione;
 - d) redige i bilanci di previsione annuali e triennali, le loro variazioni, il bilancio consuntivo e la relazione illustrativa e li trasmette al consiglio di amministrazione;

- e) predispone il programma annuale e triennale di attività e li trasmette al consiglio di amministrazione;
- f) provvede all'instaurazione dei rapporti di lavoro del personale della Fondazione sulla base del fabbisogno stabilito dal consiglio di amministrazione;
- g) coordina e gestisce il personale della Fondazione e svolge il ruolo di datore di lavoro ai fini della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) è responsabile dei beni a qualsiasi titolo affidati alla Fondazione;
- i) partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni degli organi collegiali e ne redige i verbali, sottoscrivendoli unitamente al presidente dell'organo collegiale;
- l) stipula i contratti in rappresentanza della Fondazione.

4. Previa stipula di apposita convenzione nella quale vengono definite le modalità di condivisione del direttore, in alternativa alla selezione prevista dal comma 1, l'incarico può essere conferito al direttore di altro museo di carattere etnografico, storico o sociale, anche diffuso.

Art. 12 - Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti, nominato dall'assemblea, è scelto tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili; dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e può essere riconfermato per una sola volta. Egli può essere scelto tra i revisori già in carica presso gli Enti componenti la Fondazione.
2. Il revisore dei conti:
 - a) accerta la regolare tenuta delle scritture contabili ed è incaricato anche del "controllo di legalità/contabile", oltreché del controllo di conformità degli atti amministrativi alla normativa civile/amministrativa e allo statuto;
 - b) esprime il proprio parere sui bilanci preventivi e consuntivi mediante apposite relazioni che sono presentate all'assemblea per il tramite del consiglio di amministrazione.
3. Il revisore dei conti può partecipare alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione, senza diritto di voto.
4. Al revisore spetta l'indennità annuale determinata dall'assemblea avuto riguardo alle indennità previste dalla normativa regionale ai revisori dei conti degli enti locali per i comuni sino a 1000 abitanti (a meno che non rivesta già tale carica presso uno degli enti fondatori).

Art. 13 - Esercizio finanziario e bilancio preventivo annuale e triennale

1. Entro il 30 ottobre di ogni anno viene predisposto il bilancio preventivo annuale riferito all'esercizio successivo e quello triennale. Il bilancio preventivo è approvato dall'assemblea entro il 31 dicembre dello stesso anno.
2. La Fondazione opera secondo i criteri di economicità ed efficienza, nel rispetto del vincolo di bilancio.

Art. 14 - Bilancio consuntivo

1. Il bilancio consuntivo è composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico o contabilità economica e da una relazione illustrativa.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente ed il risultato finanziario o contabilità economica dell'esercizio.
3. Il bilancio deve essere redatto secondo le disposizioni del decreto legislativo 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il bilancio viene approvato dall'assemblea, indicando le ragioni delle eventuali eccezioni ai principi richiamati decreto legislativo 118/2011.

5. Il bilancio viene sottoposto entro il 30 aprile di ogni anno all'assemblea per l'approvazione. Il bilancio deve essere comunque approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, salvo proroghe di legge.

6. L'eventuale eccedenza di gestione è totalmente destinata alla Fondazione e alla sua attività.

Art. 15 - Controllo e vigilanza

1. La Fondazione riconosce agli Enti componenti la Fondazione stessa la facoltà di adottare forme di valutazione atte a verificare la rispondenza dell'attività della Fondazione agli obiettivi individuati dal presente statuto, favorendo, anche a questo fine, il controllo e la partecipazione degli utenti.

Art. 16 - Durata e scioglimento della Fondazione

1. In caso di scioglimento della Fondazione, la porzione del Palazzo "Campeis" verrà restituita al Consorzio dei Comuni del BIM del Tagliamento in Provincia di Udine e Pordenone o, nel caso di cessazione di questo, ai Comuni del Consorzio che hanno concorso all'acquisto del palazzo stesso e secondo le carature dei sovracanoni di competenza di ognuno alla data dell'acquisto (24.8.1960).

2. Per la casa "Gortani", l'annessa biblioteca, la raccolta etnografica e gli altri beni mobili, si osserveranno le disposizioni che verranno al riguardo adottate con l'atto di scioglimento dell'ente fondazionale, secondo le norme di legge e tenute presenti, in particolare le norme di cui all'art. 55 del decreto legislativo 42/2004.

3. La nuova destinazione d'uso dei beni mobili e immobili costituenti il patrimonio della Fondazione non dovrà arrecare pregiudizio alla conservazione e fruizione pubblica di tali beni né risultare non compatibile con il carattere storico e artistico dei beni medesimi e delle collezioni che dovranno rimanere indivise.

Art. 17 – Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo della Fondazione, garantisce una visione unitaria dell'organismo museale e, date inoltre le sue caratteristiche di scientificità, ne assicura la coerenza nel raggiungimento degli obiettivi.

2. Il Comitato scientifico collabora con gli organi della Fondazione nella definizione della programmazione culturale e scientifica della Fondazione stessa.

3. Per la partecipazione al comitato scientifico non è prevista la corresponsione di compensi, salvo il rimborso delle spese di viaggio.

4. Il comitato scientifico è composto da un numero variabile di membri, scelti e nominati dal consiglio di amministrazione tra persone di chiara fama nelle discipline attinenti alla fisionomia del Museo, anche in armonia con le diverse esigenze comportate dagli sviluppi operativi.

Art. 18 - Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento al Codice civile e alle leggi vigenti in materia.

VISTO: IL PRESIDENTE